SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle comunicazioni

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole e forestali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31/L

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. **59.**

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

04G0090

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. **58.**

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

Visto il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

Visto il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea, del 29 dicembre 1997;

Visto il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000;

Visto il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI

Art. 1.

Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002, e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senza preventiva autorizzazione dell'autorità sanitaria competente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.

Art. 2.

Sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari da apporre sugli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale fornisca marchi non conformi al Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, il quale ometta di presentare denuncia di furto o smarrimento dei marchi auricolari in proprio possesso alla competente autorità, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, che abbia fornito o che comunque sia trovato in possesso di marchi auricolari con codice identificativo duplicato, che non risultino giustificati da precedente autorizzazione della competente autorità, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.500,00 euro a 62.000,00 euro per ogni marchio auricolare.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari che non trasmette alla banca dati nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalità stabilite all'articolo 9, comma 3, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, l'elenco dei marchi auricolari forniti a ciascun allevamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

5. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo, a norma dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,

la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ed è disposta la cancellazione dall'elenco dei fornitori di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e all'articolo 12, comma 1, lettera *b)* del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002.

Art. 3.

Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale, decidendo di avvalersi della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla Banca Dati Nazionale (BDN), ometta di inviare alla competente autorità la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari di cui all'articolo 1, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo. La stessa sanzione si applica al detentore che, decidendo di registrare direttamente le comunicazioni di nascita ed importazione da Paesi terzi alla BDN, non rispetti il termine di sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari o non rispetti le procedure a tale fine stabilite nel manuale operativo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002. In caso di reiterazione delle violazioni del presente comma, a norma dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che sposti dall'azienda o introduca nella stessa un animale di cui all'articolo 1, comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto, ovvero, nel caso di animale di meno di quattro settimane di età il cui ombelico sia del tutto cicatrizzato, senza che lo stesso sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni capo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore o, nel caso di invio al macello, il gestore del macello che ometta di inviare il passaporto all'autorità competente entro sette giorni dalla data del decesso dell'animale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 3 si applica al titolare dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 8 del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 3 si applica al detentore che ha provveduto ad esportare l'animale in un Paese terzo e che non invia il passaporto all'autorità competente del luogo ove è avvenuta l'esportazione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire il registro aziendale di cui ai Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di compilare in ogni sua parte ed aggiornare il registro aziendale di cui ai regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma 14, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 8 si applica al detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione del trasportatore, che ometta di notificare la morte dell'animale entro sette giorni dal decesso alla banca dati di cui all'articolo 12 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 9, lettera *e)*, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 3l gennaio 2002.

11. Il detentore che ometta di presentare entro due giorni dalla scoperta denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione individuale, definito passaporto degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero dei marchi auricolari in proprio possesso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro.

Art. 4.

Accertamento violazioni e sanatoria

1. L'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute nel presente capo.

2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.

Capo II

ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE

Art. 5.

Sanzioni in materia di etichettatura

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, quali definiti all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che commercializza carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1, si applica all'operatore e alla organizzazione che commercializza carni bovine con indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000, non corrispondenti al vero.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni riportate al comma 1, indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

4. In caso di recidiva della violazione prevista dal comma 3, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore o dell'organizzazione nella prosecuzione della gestione del disciplinare, è disposta la revoca dell'approvazione del disciplinare stesso, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che non adotti un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni obbligatorie e facoltative e il nesso tra le carni e l'animale o il gruppo di animali interessati ai sensi del citato articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

Art. 6.

Sanzioni in materia di controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, indicati all'articolo 5, comma 1, che non consente agli esperti della Commissione delle Comunità europee, alle autorità competenti e agli organismi di controllo, riconosciuti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.

Art. 7.

Sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1760/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

Art. 8.

Sanzioni in materia di organismi di controllo

1. In caso di mancata attuazione del sistema di controllo indicato all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1825/2000, da parte dell'organismo indipendente di controllo riconosciuto, di cui all'articolo 5, è disposta la revoca del relativo riconoscimento.

Capo III

Art. 9.

Norme finali

1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute.

2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1 e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001».

— L'art. 3, così recita:

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

— Il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio è pubblicata in GUCE n. L 208 del 24 luglio 1992.

— Il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea è pubblicato nella GUCE n. L 354 del 30 dicembre 1997.

— Il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo è pubblicato nella GUCE n. L 204 dell'11 agosto 2000.

— Il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione è pubblicato nella GUCE n. L 216 del 26 agosto 2000.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, reca: «Regolamenti recanti norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, reca:«Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini».

— Il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, reca: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina».

Note all'art. 1:

— Per il Regolamento 1760/2000 vedi note alle premesse. L'art. 4, così recita:

«Art. 4. — 1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. In deroga a quanto precede, gli animali nati prima del 1° gennaio 1998, e destinati al commercio intracomunitario dopo tale data, possono essere identificati sino al 1° settembre 1998 a norma della direttiva 92/102/CEE.

In deroga al primo comma, gli animali nati prima del 1° gennaio 1998 e destinati al commercio intracomunitario dopo tale data ai fini della macellazione immediata possono essere identificati, fino al 1° settembre 1999, a norma della direttiva 92/102/CEE. Gli animali destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziché con un marchio auricolare, mediante un sistema approvato dalla Commissione e che offra garanzie equivalenti.

2. Il marchio auricolare è apposto entro un tennine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Fino al 31 dicembre 1999, questo periodo non può superare i trenta giorni e dopo tale data i venti giorni. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'art. 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

Nessun animale nato dopo il 31 dicembre 1997 può lasciare un'azienda se non è identificato a norma del presente articolo.

3. Ogni animale importato da un Paese terzo, che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel terri-

torio della Comunità, è identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare a norma del presente articolo entro un termine definito dallo Stato membro, non superiore ai venti giorni dopo i suddetti controlli e comunque prima che lasci l'azienda.

Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione è un macello situato nello Stato membro in cui sono effettuati tali controlli e in cui l'animale è effettivamente macellato nei venti giorni successivi ai controlli.

L'identificazione iniziale effettuata dal Paese terzo è registrata nella banca dati informatizzata di cui all'art. 5 oppure, qualora essa non sia pienamente operativa, nei registri di cui all'art. 3, assieme al codice di identificazione assegnato dallo Stato membro di destinazione.

4. Gli animali provenienti da un altro Stato membro conservano il marchio auricolare originario.

5. Il marchio auricolare non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali nei modi stabiliti dall'autorità competente.

7. Entro il 31 dicembre 2001 il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente accompagnata da proposte e in conformità della procedura di cui all'art. 95 del trattato, prendono una decisione sulla possibilità di introdurre dispositivi di identificazione elettronica sulla scorta dei progressi realizzati in questo campo.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse.

— Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse.

— Per il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il Regolamento (CE) n. 2629/97, vedi note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse.

— Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, vedi note alle premesse. L'art. 12, così recita:

«Art. 12. — 1. Presso il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali è istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unità sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanità; il Ministero per le politiche agricole è interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza.

2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati:

a) il codice di identificazione;

b) la data di nascita;

c) il sesso;

d) la razza o il mantello;

e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche, nonché il numero di identificazione di origine;

f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;

g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita e, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione;

h) la data del decesso o della macellazione;

i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale è stato custodito e le date di ciascun movimento.

3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati:

a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine, nonché il numero del certificato sanitario, quando prescritto;

b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione.

4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:

a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici caratteri;

b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile.

4-*bis*. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000.

5. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata in modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni:

a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie suina, le informazioni di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali della specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera *b)*.

5-*bis*. Le infonnazioni di cui al comma 5, lettera *b)*, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite:

a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001;

b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002.

6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di animali della specie suina.

6-*bis*. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo.».

— Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 9, comma 3, così recita:

«3. I fornitori trasmettono alla banca dati nazionale e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale l'elenco dei marchi forniti a ciascun allevamento, contestualmente alla consegna, secondo le modalità definite nel manuale operativo.».

— La legge 24 novembre 1881, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale». L'art. 8-*bis*, così recita:

«Art. 8-*bis (Reiterazione delle violazioni)*. — Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedente-

mente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 12, comma 3, così recita:

«3. Il Ministro della sanità redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari.».

— Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 12, comma 1, lettera *b)*, così recita:

«1. Il Ministero della salute:

a) (omissis);

b) redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e ne certifica la conformità.».

Note all'art. 3:

— Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse.

— Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 2, così recita:

«2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono predisposte dal comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale operativo da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nelle procedure operative sono determinate, tra l'altro, le modalità di accreditamento dei soggetti abilitati a registrare nella BDN.».

— Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, e l'art. 8-*bis*, vedi note all'art. 2.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 8, comma 1, così recita:

«1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione preventivamente registrato nella BDN:

a) comunica alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, così come definite nel manuale operativo;

b) provvede, sotto controllo del servizio veterinario, alla distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.».

— Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi note alle premesse. L'art. 3, così recita:

«Art. 3 *(Registro aziendale e informazioni)*. — 1. Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.

2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e della categoria;

b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di identificazione; tale registrazione è effettuata entro tre giorni dall'evento.

3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

a) il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria;

b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione, tale registrazione è effettuata entro tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.

4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e caprina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno;

b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'età di dodici mesi o abbiano figliato;

c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data dell'avvenuta movimentazione.

5. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della sanità attiva la procedura comunitaria per il riconoscimento di un sistema di registrazione basato su un'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente al libro genealogico e al registro degli ibridi.

6. Il registro di cui al comma 1 può sostituire gli altri registri di azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purché riporti tutte le informazioni richieste da tali disposizioni.

7. I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorità competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.

8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, che sul mercato o nel centro di raccolta, è temporaneamente detentore degli animali, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.

9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, lettera *a)*, e al comma 3, lettera *a)*, può utilizzare i documenti ricevuti dal detentore di cui al medesimo comma 8.

10. I registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonché copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorità competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.».

— Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 7, comma 18, così recita:

«18. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione del trasportatore, comunica, entro sette giorni, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, tutti i movimenti degli animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, tramite la consegna di copia del modello di dichiarazione di provenienza degli animali, di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.».

— Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002, e di note alle premesse. L'art. 7, commi 10 e 11, così recita:

«10. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento.

11. Il detentore può registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma 10 nella BDN secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale movimentato, al servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente, entro sette giorni, la documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione in BDN.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 7, comma 14, così recita:

«14. Il detentore completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto inserendo la data di introduzione nell'azienda o allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma.».

— Per il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e l'art. 12, vedi note all'art. 2.

— Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 7, comma 9, lettera *e)*, così recita:

«9. Il detentore:

a)-d) (omissis);

e) comunica la morte di un animale, ove non provveda direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla data del decesso, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale;».

Note all'art. 5:

— Per il regolamento (CE) 1760/2000 vedi note alle premesse. Gli articoli 12, 13, paragrafi 2 e 5, e 14, così recitano:

«Art. 12. — Ai fini del presente titolo si intende per:

"carni bovine": tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91;

"etichettatura": l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita; "organizzazione": un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carni bovine.».

«Art. 13. — 1. *(Omissis)*.

2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni:

a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;

b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di approvazione]";

c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di approvazione]".

(Omissis).

5. *a)* Dal 1º gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:

i) lo Stato membro o il Paese terzo di nascita;

ii) gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;

iii) lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione;

b) tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati:

i) nello stesso Stato membro, si può indicare "Origine: (nome dello Stato membro)" oppure;

ii) in uno stesso Paese terzo, si può indicare "Origine: (nome del Paese terzo).".».

«Art. 14 *(Deroghe al sistema obbligatorio di etichettatura)*. — In deroga all'art. 13, paragrafo 2, lettere *b)* e *c)* e all'art. 13, paragrafo 5, lettera *a)*, punti *i)* e *ii)*, gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate indicano sull'etichetta "Preparato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo]" secondo il luogo in cui le carni sono state preparate e "Origine" nel caso in cui lo Stato o gli Stati in questione non siano quello in cui è avvenuta la preparazione.

L'obbligo di cui all'art. 13, paragrafo 5, lettera *a)*, punto *iii)*, è applicabile a tali carni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Tuttavia detti operatori o organizzazioni possono completare l'etichetta delle carni bovine macinate:

con una o più indicazioni tra quelle previste all'art. 13 e/o

con la data di preparazione delle carni in questione.

Sulla scorta dell'esperienza acquisita e in funzione delle eventuali necessità, possono essere adottate disposizioni simili per le carni sezionate e per le rifilature, secondo la procedura di cui all'art. 23, paragrafo 2.».

— Per il regolamento (CE) 1825/2000 vedi note alle premesse. Gli articoli 2 e 3, così recitano:

«Art. 2 *(Etichettatura in caso di infonnazioni non disponibili)*. — 1. Il numero di approvazione di cui all'art. 13, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1760/2000 è:

a) il numero di riconoscimento previsto all'art. 10, paragrafo 1, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio;

b) oppure, qualora non vi sia alcun numero di riconoscimento, il numero di registrazione nazionale.

Nei casi in cui non sia disponibile alcuno dei due numeri summenzionati, fino al 1º gennaio 2001 il numero può essere sostituito dal nome e dall'indirizzo del macello.

2. In applicazione dell'art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000:

a) per le carni ottenute da animali nati nella Comunità anteriormente al 1º gennaio 1998, qualora non sia disponibile l'informazione circa il luogo di nascita e/o il luogo di ingrasso, diverso dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso è sostituita dall'indicazione "(nato prima del 1º gennaio 1998)";

b) per le carni ottenute da animali importati vivi nella Comunità, per le quali non sia disponibile l'informazione relativa al luogo di nascita e al luogo di ingrasso, diversi dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso è sostituita dall'indicazione "(Importato vivo nella CE)" oppure (Importato vivo da [nome del Paese terzo]).».

«Art. 3 *(Semplificazione dell'indicazione dell'origine)*. — In applicazione dell'art. 13, paragrafo 5, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1760/2000, per le carni bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o inferiore a trenta giorni:

nello Stato membro o nel Paese terzo di nascita;

nello Stato membro o nel Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione, non è necessario indicare tale Stato membro o Paese terzo quale Stato membro o Paese terzo di ingrasso se gli animali sono stati ingrassati in un altro Stato membro o in un altro Paese terzo per un periodo superiore a trenta giorni.».

— Per il regolamento 1760/2000, vedi note alle premesse. Gli articoli 16, paragrafo 1, 18, e 13, così recitano:

«Art. 16 *(Regole generali)*. — 1. Per le etichette contenenti indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo, ciascun operatore o ciascuna organizzazione sottopone per approvazione un disciplinare all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la commercializzazione delle carni bovine in questione. L'autorità competente può inoltre definire disciplinari da utilizzarsi nel relativo Stato membro, a condizione che non siano obbligatori.

Il disciplinare dell'etichettatura facoltativa indica:

le informazioni da indicare sull'etichettatura;

le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni;

il sistema di controllo che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall'autorità competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione; tali organismi devono corrispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011;

nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare nei confronti dei membri che violino il disciplinare.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i controlli dell'organismo indipendente possono essere sostituiti da controlli effet-

tuati a cura dell'autorità competente. L'autorità competente deve disporre a tal fine del personale qualificato e delle risorse adeguate per effettuare i controlli necessari.

Le spese per i controlli previsti nell'ambito della presente sezione sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura.

Omissis.».

«Art. 18 *(Sanzioni)*. — Fatte salve le misure adottate dall'organizzazione stessa o dall'organismo di controllo di cui all'art. 16, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di cui all'art. 16, paragrafo 1, lo Stato membro può revocare l'approvazione contemplata all'art. 16, paragrafo 2, o può imporre condizioni supplementari in caso di mantenimento dell'approvazione.».

«Art. 13 *(Regole generali)*. — 1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nella Comunità le etichettano a norma del presente articolo.

Il sistema obbligatorio di etichettatura permette di evidenziare il nesso fra, da un lato, l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, dall'altro, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare informazioni che figurano sull'etichetta.

2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni:

a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;

b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di approvazione]";

c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di approvazione]".

3. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2001, gli Stati membri il cui sistema di identificazione e registrazione dei bovini, previsto al titolo I, fornisce dettagli sufficienti, possono disporre l'indicazione obbligatoria di informazioni supplementari sulle etichette per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio.

4. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 3 non deve perturbare gli scambi tra gli Stati membri.

Le modalità di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono avvalersi delle disposizioni del paragrafo 3 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione.

5. *a)* Dal 1º gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:

i) lo Stato membro o il Paese terzo di nascita;

ii) gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;

iii) lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione;

b) tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati:

i) nello stesso Stato membro, si può indicare "Origine: (nome dello Stato membro)" oppure;

ii) in uno stesso Paese terzo, si può indicare "Origine: (nome del Paese terzo)".».

— Per il regolamento (CE) 1825/2000, vedi note alle premesse. Gli articoli 1 e 4, così recitano:

«Art. 1 *(Rintracciabilità dell'origine)*. — Gli operatori e le organizzazioni di cui all'art. 12, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000, si dotano, per ciascuna fase della produzione e della vendita, di un sistema di identificazione e di un sistema completo di registrazione.

Essi applicano tali sistemi in modo da garantire il nesso tra la contraddistinzione della carne e l'animale o gli animali da cui è stata ottenuta, secondo quanto disposto dall'art. 13, paragrafo 1, e dall'art. 16, paragrafo 2, del citato regolamento.

Nel sistema di registrazione sono iscritti, in particolare, gli arrivi e le partenze degli animali, delle carcasse e/o dei tagli, in modo da garantire la correlazione tra arrivi e partenze.».

«Art. 4 *(Dimensioni del gruppo)*. — 1. Durante il sezionamento delle carcasse o dei quarti, la dimensione del gruppo, di cui all'art. 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000, è determinata dal numero di carcasse o di quarti sezionati nello stesso tempo, i quali costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento. La dimensione del gruppo non può in ogni caso superare la produzione di un giorno.

2. Durante le ulteriori operazioni di sezionamento o di macinatura, il gruppo può essere ricostituito da tutti i gruppi, ai sensi del paragrafo 1, sezionati o macinati lo stesso giorno.».

Note all'art. 6:

— Per il regolamento (CE) 1760/2000 e l'art. 16, paragrafo 1, vedi note all'art. 5.

— Per il regolamento (CE) 1825/2000, vedi note alle premesse. L'art. 7, paragrafo 1, così recita:

«Art. 7 *(Controlli)*. — 1. Gli operatori e le organizzazioni consentono in qualsiasi momento agli esperti della Commissione, all'autorità competente e all'organismo indipendente di controllo, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'accesso ai propri locali e l'accesso a tutta la documentazione comprovante l'esattezza delle informazioni riportate sull'etichetta.

Omissis.».

Note all'art. 7:

— Per il regolamento (CEE) n. 2081/92, vedi note alle premesse.

— Per il regolamento (CE) n. 1760/2000 vedi note alle premesse. L'art. 16, paragrafo 6, così recita:

«6. Uno Stato membro decide che il nome di una o più delle sue regioni non può essere utilizzato, segnatamente qualora il nome di una regione:

potrebbe dar luogo a confusioni o a difficoltà di controllo;

è riservato a talune carni bovine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Nel caso di un'autorizzazione, il nome della regione è completato con quello dello Stato membro.».

Note all'art. 8:

— Per il regolamento (CE) n. 1760/2000 e l'art. 16, paragrafo 1, vedi note all'art. 5.

— Per il regolamento (CE) n. 1825/2000, vedi note alle premesse. L'art. 7, paragrafo 2, così recita:

«2. L'autorità competente e, nel caso di cui all'art. 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'organismo indipendente di controllo, effettuano regolarmente controlli sul posto in base ad un'analisi di rischio che tenga conto, in particolare, della complessità del disciplinare di cui trattasi. Per ciascun controllo viene redatta una relazione di ispezione in cui si indicano le eventuali carenze, nonché le misure proposte per porvi rimedio, eventualmente i termini impartiti e le sanzioni eventualmente applicate.».

Nota all'art. 9:

— Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 vedi note all'art. 2.

04G0074

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2003.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2003 relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 22/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 1489/97, recante modalità di applicazione del suddetto regolamento CEE n. 2847/93;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee 2001/431/CE del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del citato regime di controllo dell'attività di pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2003) 2693def del 28 luglio 2003 che, nel quantificare in 16.254.233,00 euro l'importo delle spese previste e ammissibili relative alle azioni nell'anno 2003 nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 5.679.443,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 10.574.790,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 200314662 del 2 ottobre 2003 che quantifica in 10.574.790,00 euro per l'anno 2003 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca è autorizzato per l'anno 2003 un cofinanziamento nazionale pubblico di 10.574.790,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella 1 allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 204

TABELLA 1

Legge n. 183/1987: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario di controllo dell'attività di Pesca di cui al Regolamento CEE n. 2847/93 - Anno 2003

Interventi	Fondo di rotazione legge n. 183/1987 **2003**
	Importi in Euro
Fabbisogno del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per l'attuazione della rete automatizzata VHF, per la formazione degli agenti e per l'acquisto di unità navali (allegati I, V e VI della Decisione n. 2693/CE)	9.205.547,00
Fabbisogno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - D.G. Pesca e Acquacoltura per l'attuazione del sistema di controllo satellitare delle navi da pesca (allegati II, III e IV della Decisione n. 2693/CE)	1.369.243,00
TOTALE	10.574.790,00

04A02015

DECRETO 22 dicembre 2003.

Cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 1221/97, per la campagna 2003-2004, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 23/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 1221/97 del Consiglio dell'Unione europea, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, come modificato dal regolamento CE n. 2070/98;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 2990 del 20 agosto 2003, di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele presentato dall'Italia ai sensi del regolamento CE n. 1221/97;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 2.274.144,00 euro per la campagna 2003-2004, a valere sul FEOGA, sezione garanzia, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 2.274.144,00 euro;

Considerato che sulle risorse *ex lege* n. 183/1987, relative alla campagna 2002-2003, assegnate con proprio decreto n. 144631 del 23 dicembre 2002 e trasferite all'AGEA, risultano inutilizzati 302.260,20 euro, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. M/1795 del 4 novembre 2003;

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di 302.260,20 euro per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 2003-2004;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica è necessario disporre nuove assegnazioni per 1.971.883,80 euro, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. M/1795 del 4 novembre 2003;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma di miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, richiamato in premessa, è di 2.274.144,00 euro, per la campagna 2003-2004, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 302.260,20 euro con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987 di cui al proprio decreto n. 144631 del 23 dicembre 2002, già trasferite all'AGEA, e resesi disponibili per la campagna 2003-2004 in quanto non utilizzate nella campagna precedente;

b) per 1.971.883,80 euro con nuove assegnazioni sempre a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.

2. La predetta quota, di cui al punto *b)*, viene integralmente trasferita all'AGEA, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2003-2004, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le successive campagne.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite dei competenti organismi pagatori, trasmette per ciascuna campagna al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle campagne successive a quella di riferimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. L'AGEA invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 205

04A02016

DECRETO 22 dicembre 2003.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui al regolamento CE n. 2702/99, per l'annualità 2003, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 24/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2702/99, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 2879/2000, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 2702/99;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4005 del 12 dicembre 2001, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei mercati dei Paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. B-2614 del 5 dicembre 2003, che quantifica in 1.592.767,57 euro il totale delle spese previste relative ai suddetti programmi presentati da organizzazioni italiane o plurinazionali con partecipazione italiana;

Vista la medesima nota B-2614 del 5 dicembre 2003 che, a fronte della citata previsione di spesa di 1.592.767,57 euro, quantifica in 318.553,51 euro, pari al 20 per cento del costo dei programmi approvati, il fabbisogno nazionale pubblico;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, presentati da organizzazioni italiane o plurinazionali con partecipazione italiana, ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 2702/99, è autorizzato, per l'annualità 2003, un cofinanziamento nazionale pubblico di 318.553,51 euro, in favore dell'AGEA a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dei programmi della Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 206

04A02017

DECRETO 22 dicembre 2003.

Cofinanziamento nazionale del programma «Interact», a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987. (Decreto n. 28/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Tenuto conto che al punto n. 53 della richiamata comunicazione C(2000) 1101 del 28 aprile 2000, viene prevista la possibilità di promuovere scambi di esperienze e buone pratiche, in particolare mediante la creazione di reti;

Vista la decisione C(2002) n. 4612 del 16 dicembre 2002 di approvazione del programma «Interact», volto a sostenere l'attuazione dell'iniziativa Interreg III secondo quanto sopra previsto, con un contributo unico senza ripartizione per Stato membro, pari a 25 Meuro a totale carico del FESR;

Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 68 del 28 gennaio e n. 1139 del 14 luglio 2003, dalle quali risulta che la quota nazionale pubblica, per la sola assistenza tecnica, a carico dell'Italia è pari a 190.773,00 euro per il periodo di programmazione 2002-2006, da erogarsi annualmente secondo la ripartizione indicata nell'allegata tabella *A*;

Tenuto conto che le azioni oggetto di cofinanziamento presentano carattere transnazionale e di conseguenza, analogamente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000 per i programmi con uguali caratteristiche, la quota nazionale pubblica è a totale carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata, per il cofinanziamento della sola quota di assistenza tecnica, in favore del programma «Interact», per l'intero periodo di programmazione 2002-2006, la somma complessiva di 190.773,00 euro, come risulta dall'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze foglio n. 207

TABELLA *A*

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 d el programma INTERACT

Anno	Euro
2002	8.012,50
2003	31.668,30
2004	54.370,30
2005	48.647,10
2006	48.074,80
TOTALE . . .	190.773,00

04A02018

DECRETO 22 dicembre 2003.

Cofinanziamento nazionale del programma «URBACT», a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987. (Decreto n. 29/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1100 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Urban II concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile;

Tenuto conto che al punto n. 15 della richiamata comunicazione C(2000) 1100 del 28 aprile 2000, viene prevista la possibilità di promuovere scambi di esperienze e buone pratiche, in particolare tramite azioni in rete;

Vista la decisione C(2002) n. 4626 del 20 dicembre 2002 di approvazione del programma «URBACT», inteso a sostenere l'attuazione dell'iniziativa comunita-

ria Urban II secondo quanto sopra previsto, con un contributo unico senza ripartizione per Stato membro, pari a 15,9 Meuro a totale carico del FESR;

Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 155 del 5 febbraio e n. 1249 del 30 settembre 2003, dalle quali risulta che la quota di cofinanziamento pubblico, esclusivamente per la capitalizzazione e informazione (asse 2) e per l'assistenza tecnica (asse 3), a carico dell'Italia è pari a 240.333,00 euro per il periodo di programmazione 2002-2006, cui va ad aggiungersi l'importo di 100.000,00 euro per l'attivazione della «Rete delle Città Urban - Italia»;

Tenuto conto che le azioni oggetto di cofinanziamento hanno carattere transnazionale e che di conseguenza, analogamente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000 per i programmi con uguali caratteristiche, la quota nazionale pubblica è a totale carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata, per le attività richiamate in premessa, la somma complessiva di 340.333,00 euro per l'intero periodo di programmazione 2002-2006.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 208

04A02019

DECRETO 16 febbraio 2004.

Trasferimento credito dalla Cassa mutua per gli esercenti attività commerciali di Caltanissetta alla Federmutua nazionale commercianti in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'I.-G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge n. 386 del 17 agosto 1974, la Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caltanissetta è stata soppressa;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal credito di euro 1.165,86 vantato nei confronti della regione Sicilia relativo all'erogazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica effettuata a suo tempo dalle ex casse mutue artigiani e commercianti;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caltanissetta, occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di euro 1.165,86 dalla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caltanissetta alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di euro 1.165,86 vantato nei confronti della regione Sicilia relativo all'erogazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica effettuata a suo tempo dalle ex casse mutue artigiani e commercianti è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività com-

merciali di Caltanissetta in liquidazione alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione, il quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

04A02095

DECRETO 20 febbraio 2004.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005; undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 febbraio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 18.595 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 settembre, 24 settembre, 27 ottobre, 22 dicembre 2003 e 26 gennaio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 settembre 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 9 settembre 2003.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 9 settembre 2003, entro le ore 11 del giorno 24 febbraio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 9 settembre 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 9 settembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 25 febbraio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 2004, al prezzo di aggiudicazione.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 27 febbraio 2004; la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della Sezione di Tesoreria interessata.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 9 settembre 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A02193

DECRETO 27 febbraio 2004.

Rideterminazione dell'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento effettuate dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 17, comma 7-*ter*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che fissa in lire seimila, pari ad € 3,10, l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento a carico del debitore e stabilisce che tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, il quale prevede che la somma spettante al comune per ogni atto delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, notificato dai messi comunali è determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'interno e del Ministro delle finanze;

Visto il decreto 6 agosto 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2003, che ha determinato, con decorrenza dal 1º aprile 2003, in € 5,56 il compenso spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali;

Considerato che l'ammontare del compenso fissato con il predetto decreto 6 agosto 2003 appare congruo anche ai fini della copertura dei costi derivanti dall'attività di notifica delle cartelle di pagamento effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e il trasferimento allo stesso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali statali;

Ravvisata la necessità di aggiornare l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento, di cui al predetto art. 17, comma 7-*ter*, del decreto legislativo n. 112 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. È rideterminato in € 5,56 l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo al concessionario del servizio nazionale della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2004

Il capo del dipartimento: MANZITTI

04A02198

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo di Ugo La Malfa, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,62.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003), con il quale è stata autorizzata una emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003), con il quale è stata autorizzata altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003), con il quale è stata autorizzata ulteriore emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003), con il quale è stata autorizzata altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo commemorativo di Ugo La Malfa, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 31,00».

La vignetta raffigura, in primo piano a destra, l'immagine dello statista Ugo La Malfa e, sullo sfondo, una prospettiva dell'interno della Camera dei deputati.

Completano il francobollo la leggenda «UGO LA MALFA 1903 - 1979», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, è di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti

tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui è riportato un numero progressivo. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Grammatura: 90 gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02088

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Giovanni Giolitti, nel 75° anniversario della morte, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), di «Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) di «Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo commemorativo di Giovanni Giolitti, nel 75° anniversario della morte, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura in primo piano lo statista Giovanni Giolitti e sullo sfondo è rappresentato l'interno della Camera dei deputati.

Completano il francobollo la leggenda «GIOVANNI GIOLITTI 1842 - 1928», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02089

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Eugenio Balzan, nel cinquantenario della morte, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo commemorativo di Eugenio Balzan, nel cinquantenario della morte, nel valore di € 0,41;

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: $14 \times 13\frac{1}{4}$; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura, in primo piano a destra, il giornalista Eugenio Balzan e, sullo sfondo, pagine di vecchi giornali a rappresentare la sua attività.

Completano il francobollo la leggenda «1874 - 1953 EUGENIO BALZAN», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02090

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Corrado Giaquinto, nel III centenario della nascita, nel valore di € 0,77.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo commemorativo di Corrado Giaquinto, nel III centenario della nascita, nel valore di € 0,77.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 19,25».

La vignetta riproduce il dipinto di Corrado Giaquinto denominato «L'Assunta», conservato nella cattedrale di Molfetta.

Completano il francobollo le leggende «CATTEDRALE S. MARIA ASSUNTA - MOLFETTA», «L'ASSUNTA» e «CORRADO GIAQUINTO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,77».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02091

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di € 0,41 e di € 0,62 (per la posta prioritaria).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto 27 febbraio 2002, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare due francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 2003;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999) con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2003, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di € 0,41 e € 0,62 (per la posta prioritaria).

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per il francobollo di € 0,41; bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata per il francobollo di € 0,62; formato carta: mm 30×40; formato stampa mm 26×36; dentellatura 13¼×13; colori: quadricromia più oro, per il francobollo di € 0,41 e quadricromia più oro con interferenziale trasparente-oro, per il francobollo di € 0,62; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50» per il francobollo di € 0,41 e valore «€ 31,00» per il francobollo di € 0,62.

Le vignette rappresentano: il valore di € 0,41 riproduce il dipinto «La Natività», opera di Gian Paolo Cavagna esposta nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo. Completano il francobollo le leggende «LA NATIVITÀ - GIAN PAOLO CAVAGNA», «BASILICA S. MARIA MAGGIORE - BERGAMO» e «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41»; il valore di

€ 0,62 raffigura in primo piano, su un fondo dorato che si trasforma in una pioggia di stelle nel margine inferiore, la «stella di natale» tipica pianta natalizia. Completano il francobollo la leggenda «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62». Caratteristiche dell'etichetta per il francobollo di € 0,62: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, è di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati.

Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto.

Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui è riportato un numero progressivo. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02092

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato all'Abbazia di Nonantola, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 27 febbraio 2002, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2003, all'Abbazia di Nonantola;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'Abbazia di Nonantola, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in calco-lito su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: tre lito e uno calco; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 10,25».

La vignetta raffigura, a sinistra l'Abbazia di San Silvestro I, in Nonantola, fondata nel 752 dall'abate Anselmo; sullo sfondo è rappresentata un'antica carta geografica in cui sono indicati i luoghi dove sorgevano altri centri culturali monastici e religiosi d'Europa e, in alto a destra, è riportato un particolare di un antico codice medievale a rappresentare il certosino lavoro svolto dai monaci benedettini.

Completano il francobollo le leggende «NONANTOLA» e «ABBAZIA DI SAN SILVESTRO I», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02093

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Ezio Vanoni, nel centenario della nascita, nel valore di € 2,58.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003), di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo commemorativo di Ezio Vanoni, nel centenario della nascita, nel valore di € 2,58.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 129,00».

La vignetta raffigura, in primo piano, Ezio Vanoni economista e uomo politico che promosse la riforma tributaria del 1951 e, sullo sfondo, un modello della prima dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche.

Completano il francobollo la leggenda «EZIO VANONI 1903 - 1956», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 2,58».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02100

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Francesco Mazzola detto «Parmigianino», nel V centenario della nascita, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003), di «Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003), con il quale è stata autorizzata altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003) di ulteriore emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo commemorativo di Francesco Mazzola detto «Parmigianino», nel V centenario della nascita, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 10,25».

La vignetta riproduce un particolare di uno degli affreschi realizzati dal pittore manierista Francesco Mazzola detto «Parmigianino» nella «saletta di Diana e Atteone» all'interno della Rocca Sanvitale, il quattrocentesco castello di Fontanellato in provincia di Parma.

Completano il francobollo le leggende «PARMIGIANINO 1503 - 1540», «FONTANELLATO - ROCCA SANVITALE» e «SALETTA DI DIANA E ATTEONE - PARTICOLARE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02101

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quattro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta riproduce, su fondo bianco, il logo del semestre di «PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA» che si eserciterà da luglio a dicembre 2003.

Completano il francobollo, la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02102

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi di «Europalia Italia 2003», emissione comune con l'Amministrazione postale del Belgio, nei valori di € 0,41 e di € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), di «Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000

(*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2003, due francobolli celebrativi di «Europalia Italia 2003», emissione comune con l'Amministrazione postale del Belgio, nei valori di € 0,41 e € 0,52.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50» per il francobollo di € 0,41 e valore «€ 26,00» per il francobollo di € 0,52.

Ciascuna vignetta riproduce un simbolo del patrimonio artistico e culturale e della creatività italiana a rappresentare l'Italia per l'emissione comune dedicata al festival «Europalia Italia 2003» organizzato in Belgio in occasione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, e precisamente: per il valore di € 0,41, il dipinto «Natura morta» realizzato dal pittore Giorgio Morandi nel 1938 ed esposto nel museo di Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, con la leggenda «GIORGIO MORANDI»; per il valore di € 0,52, l'autovettura berlinetta Cisitalia 202 a due posti realizzata su design di Pinin Farina nel 1947 ed esposta nel MOMA, il Museo d'Arte Moderna di New York, con le leggende «CISITALIA 202, PININ FARINA - 1947» e «COLLEZIONE LA TRIENNALE DI MILANO».

Completano i francobolli il logo «Europalia Italia», il logo del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, la scritta «ITALIA» e il rispettivo valore «€ 0,41» e «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02104

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Bernardino Ramazzini, fondatore della medicina del lavoro, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo commemorativo di Bernardino Ramazzini, fondatore della medicina del lavoro, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta rappresenta un libro aperto che raffigura, sulla pagina sinistra, lo scienziato Bernardino Ramazzini, e sulla pagina destra, il frontespizio della sua prima opera sulla medicina del lavoro «De Morbis Artificum Diatriba».

Completano il francobollo la leggenda «BERNARDINO RAMAZZINI 1633 - 1714», la scritta «ITALIA» ed il valore di «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02111

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato alla città di Latina, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994,

n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2002, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2003, alla città di Latina;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo ordinario appartente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla città di Latina, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 10,25».

La vignetta raffigura una prospettiva del «Palazzo delle poste e telegrafi», in Latina, progetto dell'architetto «Angelo Mazzoni».

Completano il francobollo la leggenda «LATINA - 70º ANNIVERSARIO FONDAZIONE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02112

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 dicembre 2003.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a € 4.116.340,00.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 1° aprile 2003, 13 maggio 2003, 24 giugno 2003 e 11 novembre 2003, e riportate al punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003 di cui al decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 4.116.340,00, ripartite in € 1.502.480,00 nella forma di contributo nella spesa ed in € 2.613.860,00 nella forma di credito agevolato, e graveranno sulle disponibilità assegnate con decreto n. 1911/2003 relative alle risorse della delibera CIPE n. 36 del 2002 per le regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Decreto ministeriale n. 629/1997, art. 4

Protocollo n. S266-P

SEZIONE A - GENERALITÀ DEL PROGETTO

Protocollo n. S266-P del 9 luglio 1999 - Comitato del 24 giugno 2003.

Progetto di ricerca:

titolo: nuova tecnologia per la manipolazione di lamiere Tailored Blanks nello stampaggio;

inizio: 1° novembre 1999;

durata mesi: 36;

l'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 9 luglio 1999.

Ragione sociale/denominazione ditta/e: Texer S.r.l. - Marzano di Nola (Avellino).

Costo totale ammesso € 1.354.400,00:

di cui attività di ricerca industriale: € 653.500,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo: € 700.900,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 472.700,00	€ 700.900,00	€ 1.173.600,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 180.800,00	€ 0,00	€ 180.800,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 653.500,00	€ 700.900,00	€ 1.354.400,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % progetti presentati da PMI

10 % attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	422.985,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	610.435,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

L'eventuale richiesta di spostamento della data di inizio progetto è subordinata all'aumento di capitale per un importo pari a € 371.400,00 da effettuarsi successivamente alla data del 1° gennaio 2003.

Decreto ministeriale n. 629/1997, art. 4 Protocollo n. S434-P

SEZIONE A - GENERALITÀ DEL PROGETTO

Protocollo n. S434-P del 12 maggio 2000 - Comitato dell'11 novembre 2003.
Progetto di ricerca:
titolo: formulazioni cosmetiche contenenti estratti naturali da piante officinali sarde;
inizio: 1° gennaio 2004;
durata mesi: 24;
l'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 12 maggio 2000.
Ragione sociale/denominazione ditta/e: Società Consortile Korà a r.l. - Settimo San Pietro (Cagliari).
Costo totale ammesso € 737.820,00:
di cui attività di ricerca industriale € 737.820,00;
di cui attività di sviluppo precompetitivo € 0,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 737.820,00	€ 0,00	€ 737.820,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 737.820,00	€ 0,00	€ 737.820,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10% progetti presentati da PMI
10% attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10% collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	368.910,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	368.910,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Decreto ministeriale n. 629/1997, art. 4 Protocollo n. S646-P

SEZIONE A - GENERALITÀ DEL PROGETTO

Protocollo n. S646-P del 15 febbraio 2001 - Comitato del 13 maggio 2003.
Progetto di ricerca:
titolo: iCMA - infrastrutture di Comunicazione per il Monitoraggio Ambientale;
inizio: 17 maggio 2001;
durata mesi: 20;
l'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 15 febbraio 2001.
Ragione sociale/denominazione ditta/e: Italtel S.p.a. - Milano.
Costo totale ammesso € 1.755.000,00:
di cui attività di ricerca industriale € 681.000,00;
di cui attività di sviluppo precompetitivo € 1.074.000,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 681.000,00	€ 1.074.000,00	€ 1.755.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 681.000,00	€ 1.074.000,00	€ 1.755.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10% attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 453.150,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro 1.087.050,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Decreto ministeriale n. 629/1997, art. 4 Protocollo n. S653-P

SEZIONE A - GENERALITÀ DEL PROGETTO

Protocollo n. S653-P del 22 febbraio 2001 - Comitato del 1° aprile 2003.

Progetto di ricerca:

titolo: «Sistema multiagente di analisi e rlevazione tendenze di processi a concorrenti eterogenei e scarsamente sorvegliabili (Smart Process)»;

inizio: 1° gennaio 2002;

durata mesi: 32;

l'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 22 febbraio 2001.

Ragione sociale/denominazione ditta/e: Nylstar S.p.a. - Cesano Maderno (Milano).

Costo totale ammesso € 865.600,00:

di cui attività di ricerca industriale € 562.100,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo € 303.500,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 562.100,00	€ 303.500,00	€ 865.600,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 562.100,00	€ 303.500,00	€ 865.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10% attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	257.435,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	547.465,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A02054

DECRETO 26 febbraio 2004.

Sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento da presentarsi al MIUR, comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (d'ora in poi MIUR);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 che prevede come il MIUR, in caso di esaurimento in corso d'anno delle disponibilità finanziarie del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), di cui allo stesso art. 4, comma 1, ne dia tempestiva comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adottando i conseguenti provvedimenti in ordine alle domande non soddisfatte ai sensi dell'art. 2, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 123/1998;

Visto il decreto direttoriale del 12 dicembre 2002 che, tra l'altro, ha sospeso la ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del predetto decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Vista la direttiva per la ripartizione del Fondo agevolazioni alla ricerca emanata in data 6 novembre 2003, prot. n. 4599, dal vice Ministro ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 297/1999;

Visto il decreto direttoriale dell'11 novembre 2003 di ripartizione del Fondo agevolazioni ricerca per l'anno 2003;

Verificata, in particolare, la disponibilità delle risorse assegnate dal CIPE, nonché delle risorse rinvenienti dai Fondi strutturale FSE e FESR della Unione europea, per la copertura degli interventi nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Considerato il numero delle domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale e che risultano in corso di istruttoria;

Ritenuta l'opportunità, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse disponibili, di sospendere la ricezione di ulteriori domande di finanziamento a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

1. In applicazione dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è sospesa la ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del predetto decreto ministeriale, comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale.

2. Con specifico decreto direttoriale si darà formale comunicazione della conclusione del periodo di sospensione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A02194

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 febbraio 2004.

Variazione di denominazione del trifoglio bianco «Aladino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2002, *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di trifoglio bianco denominata «Aladino»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la denominazione «Aladino» può essere confusa con altre denominazioni di varietà della stessa specie già incluse nel catalogo comunitario;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di trifoglio bianco «Aladino», iscritta con decreto ministeriale del 13 maggio 2002, è modificata in «Aladdin».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A02106

DECRETO 11 febbraio 2004.

Variazione di denominazione della barbabietola da zucchero «Sara».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 2002, *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di barbabietola da zucchero denominata «Sara»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la denominazione «Sara» può essere confusa con altre denominazioni di varietà della stessa specie già incluse nel catalogo comunitario;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di barbabietola da zucchero «Sara», iscritta con decreto ministeriale del 18 febbraio 2002, è modificata in «Sistar».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A02105

DECRETO 16 febbraio 2004.

Variazione di denominazione della varietà di girasole «Carina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di girasole denominata «Carina»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la denominazione «Carina» può essere confusa con altre denominazioni di varietà della stessa specie già incluse nel catalogo comunitario;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di girasole «Carina», iscritta con decreto ministeriale del 20 marzo 2003, è modificata in «Corina».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A02107

DECRETO 16 febbraio 2004.

Iscrizione di varietà di mais, frumento tenero e frumento duro al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nelle riunioni del 17 dicembre 2002 e del 30 settembre 2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le richieste con le quali sono state proposte delle nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
008108	TR614	600	HS	Triumph Seeds Co. Inc. - USA

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008370	Latinur	R2N S.A.S. – Francia

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008394	Fiorenzo	R2N S.A.S. - Francia
008391	Razes	R2N S.A.S. - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A02108

DECRETO 16 febbraio 2004.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nelle riunioni dell'11 dicembre 2003 e del 30 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Considerata conclusa la procedura di verifica delle denominazioni delle varietà indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
008549	Venici	400	HS	Panam France SARL - Francia
008561	Konsol	400	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc. - USA
008587	Lugano	500	HS	Stine Seed CO. – USA
008609	Kompakt	500	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc. - USA
008630	Profeta	600	HS	Trisler Seed Farms Inc. - USA
008657	Kelving	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc. - USA
008658	Grecale	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc. - USA
008662	Monsone	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc. - USA
008996	Trainer	600	HS	Euralis Semences – Francia
008660	Karate	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc. - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A02109

DECRETO 18 febbraio 2004.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nei relativi registri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FORAGGERE CONTINENTALI (per uso foraggero)

FACELIA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008732	Natra	Azienda di Produzione e Commercio "Womir" (PL)

LOGLIO D'ITALIA

Codice SIAN	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
007832	Lusipin	D	A.P.S.O.V- (I) e I.N.R.A. (F)
006576	Vertibelo	D	Semillas Battle S.A. (E)

ERBA MEDICA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008731	Minerva	Soc. Produttori Sementi (I)
008729	Casalina	Azienda Agraria Università di Perugia (I)
008726	Frigo	Padana Sementi Elette (I)
008728	Fatalina	ABI Alfalfa (USA)
008730	Memar	A.R.S.S.A. (I)
008864	Memont	A.R.S.S.A. (I)
008338	Prospera	Consorzio Agrario di Cremona (I)

FORAGGERE CONTINENTALI (uso non foraggero)

LOGLIO PERENNE

Codice SIAN	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
008326	Sansiro	D	Semillas Battle S.A. (E)
008322	Citation Fore	D	Pure Seed Testing (USA)
008321	Vantage	D	Pure Seed Testing (USA)
008009	Keystone	D	DLF-Trifolium S/A (DK)

FESTUCA ARUNDINACEA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007282	Coronado Gold	Pure Seed Testing (USA)
007281	Pure Gold	Pure Seed Testing (USA)
008324	Rustinera	Semillas Battle S.A. (E)

FIENAROLA DEI PRATI

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008335	Jenny	C.M.G.P.A. (I)

LINO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008753	Alacala	Laboulet Semences (F)

RISO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008746	Creso	Lugano Leonardo (I)
008018	Genio	Lugano Leonardo (I)
008747	Pierrot	Lugano Leonardo (I)
008748	Scirocco	Lugano Leonardo (I)
008032	Veneria	Saiagricola (I)

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Codice SIAN	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
008759	**A147**	D	Agra Soc. del Seme (I)
008757	**A156**	D	Agra Soc. del Seme (I)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A02110

DECRETO 24 febbraio 2004.

Integrazione al decreto 3 novembre 2003 recante la concessione di un periodo di adeguamento alle imprese di panificazione utilizzanti nei loro prodotti il riferimento al nome geografico «Altamura» senza rivendicare la corrispondente denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 3 novembre 2003 concernente la concessione di un periodo di adeguamento alle imprese di panificazione utilizzanti nei loro prodotti il riferimento al nome geografico «Altamura» senza rivendicare la corrispondente denominazione di origine protetta;

Visto in particolare l'art. 3 del predetto decreto che elenca le ditte, richiedenti il periodo di adeguamento, a cui è consentito, fino alla data del 31 dicembre 2004, l'immissione al consumo di prodotti di panetteria recanti il riferimento al nome geografico «Altamura»;

Vista l'istanza presentata dalla impresa di panificazione Ideapane con la quale la stessa dichiara di aver legalmente commercializzato i prodotti di panificazione utilizzando la denominazione «Pane di Altamura», o altre contenenti il predetto riferimento geografico, in modo continuativo per almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del citato regolamento di registrazione (CE) n. 1291/2003 e chiede la concessione del periodo di adeguamento previsto dall'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato, in precedenza richiamato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto 3 novembre 2003 concernente la concessione di un periodo di adeguamento alle imprese di panificazione utilizzanti nei loro prodotti il riferimento al nome geografico «Altamura» senza rivendicare la corrispondente denominazione di origine protetta, è integrato con la seguente ditta: Ideapane S.p.a., con sede in località Triboli n. 19-20 - 55011 Altopascio (Lucca).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A02053

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 febbraio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Labour Soc. Coop. a r.l.», in San Demetrio Corone.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 rigurdante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2003 con il quale la società cooperativa «Labour Soc. Coop. a r.l.», con sede in San Demetrio Corone (Cosenza), codice fiscale n. 02061790784, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Piercarlo Chiappetta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Constatata la lettera di dimissioni dall'incarico pervenute il 27 novembre 2003 del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Caglioti, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 27 maggio 1968 ed ivi domiciliato in via dei Mille n. 150, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Piercarlo Chiappetta, dimessosi.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02010

DECRETO 5 febbraio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «M.A.D. Costruzioni piccola società cooperativa a r.l.», in Rende.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2003 con il quale la società cooperativa «M.A.D. Costruzioni piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Rende (Catanzaro), codice fiscale n. 02049680784, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Persico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Constatata la lettera di dimissioni dall'incarico del 27 ottobre 2003 del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Mazzei, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 30 giugno 1970 ed ivi domiciliato in via degli Itali, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pasquale Persico, dimessosi.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02011

DECRETO 5 febbraio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sud lavoro soc. coop. a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 rigurdante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2003 con il quale la società cooperativa «Sud lavoro soc. coop. a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) codice fiscale n. 02217380787 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Piercarlo Chiappetta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Constatata la lettera di dimissioni dall'incarico pervenute il 29 ottobre 2003 del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Caglioti, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 27 maggio 1968 ed ivi domiciliato in via dei Mille n. 150 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Piercarlo Chiappetta, dimessosi.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02012

DECRETO 5 febbraio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Due mari», in Lamezia Terme.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 rigurdante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2003 con il quale l'avv. Angela Nicolazzo è stata nominata commissario liquidatore della «Società cooperativa a responsabilità limitata Due mari», con sede in Lamezia Terme, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 19 giugno 2003;

Vista la nota in data 12 dicembre 2003 con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Mazzei, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 1° gennaio 1969 ed ivi residente in via Riccardo Lombardi n. 58, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Angela Nicolazzo rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02013

DECRETO 5 febbraio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nino Vespertini soc. coop. a r.l.», in Catanzaro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2002 con il quale la società cooperativa «Nino Vespertini soc. coop. a r.l.», con sede in Catanzaro, codice fiscale n. 00974220790, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Giuseppe Circosta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Constatata la lettera di dimissioni dall'incarico del 30 giugno 2003 del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Mazzei, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 30 giugno 1970 ed ivi domiciliato in via degli Itali, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Giuseppe Circosta, dimessosi.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02014

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2003.

Attuazione della direttiva 2003/7/CE che modifica le condizioni d'autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi»;

Vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, 23 novembre 1970, relativa agli «Additivi nell'alimentazione degli animali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 228 «Regolamento d'attuazione delle direttive CEE 70/524/CEE, 73/103/CEE, 75/296/CEE, 84/587CEE, 87/153/CEE, 91/248/CE e 91249/CE, relative agli «Additivi nell'alimentazione animale», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433 «Regolamento d'attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali»;

Visto il proprio decreto 19 luglio 2002 «Attuazione della direttiva 2001/79/CE, che modifica la direttiva 87/153/CEE in materia di additivi nell'alimentazione animale, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433»;

Vista la direttiva 2003/7/CE della Commissione del 24 gennaio 2003 che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio;

Considerato che il Comitato scientifico per l'alimentazione animale ha esaminato i tenori di cantaxantina nei mangimi per i salmonidi, per il pollame da ingrasso e per le galline ovaiole al fine di garantire la sicurezza dei consumatori;

Considerato che il Comitato scientifico per l'alimentazione animale ha dichiarato che la sicurezza dei consumatori sarebbe garantita stabilendo una concentrazione massima di cantaxantina pari a 25 mg/kg di mangime per i salmonidi e per il pollame da ingrasso, e 8 mg/kg di mangime per le galline ovaiole;

Considerata pertanto l'esigenza di modificare le condizioni di autorizzazione della cantaxantina, per una migliore tutela della salute dei consumatori, previste dalla direttiva 70/524/CEE;

Tentuo conto che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, stabilisce le condizioni di autorizzazione degli additivi;

Ritenuto, pertanto, di modificare le condizioni di autorizzazione della cantaxantina [E161 g], indicate nell'elenco degli additivi nell'alimentazione degli animali, pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie C in applicazione dell'art. 9t, lettera *b)*, della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, così come previsto dalla direttiva 2003/7/CE della Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Le condizioni di autorizzazione nei mangimi della cantaxantina [E161 g] — di cui al capitolo III, voce «Coloranti compresi i pigmenti», punto n. 1 «Carotenoidi e xantofille», della comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 329 C del 31 dicembre 2002 — sono modificate conformemente all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 44

ALLEGATO

[illegible]	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento per animali completo			
Coloranti compresi i pigmenti								
1. Carotenoidi e xantofille								
E 161 g	Cantaxantina	$C_{40}H_{52}O_2$	Volatili da cortile, eccetto le galline ovaiole	—	—	25	La miscela di cantaxantina e altri carotenoidi e xantofille è ammessa a condizione che la concentrazione totale non superi 80 mg/kg nell'alimento per animali completo	A tempo indeterminato
			Galline ovaiole			8	La miscela di cantaxantina e altri carotenoidi e xantofille è ammessa a condizione che la concentrazione totale non superi 80 mg/kg nell'alimento per animali completo	A tempo indeterminato
			Salmoni e trote	—	—	25	Somministrazione autorizzata soltanto a partire dai 6 mesi d'età. La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi la concentrazione totale di 100 mg/kg nell'alimento per animali completo	A tempo indeterminato
			Cani, gatti e pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
	3. Sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria per la colorazione di alimenti per animali, eccetto il blu patentato V, il verde acido brillante BS e la cantaxantina	—	Tutte le specie o categorie di animali eccetto i cani e i gatti	—	—	—	Consentite negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari o ii) altre materie di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per garantire l'identificazione necessaria nel corso della fabbricazione	A tempo indeterminato
			Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
	3.1 Cantaxantina autorizzata dalla normativa comunitaria per la colorazione di alimenti per animali		Tutte le specie o categorie di animali eccetto i volatili da cortile, i salmoni, le trote, i cani e i gatti	—	—	—	Consentita negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari o ii) altre materie di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per garantire l'identificazione necessaria nel corso della fabbricazione	—
			Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Volatili da cortile, eccetto le galline ovaiole, i salmoni e le trote			25	Consentita negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari o ii) altre materie di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per garantire l'identificazione necessaria nel corso della fabbricazione	A tempo indeterminato
			Galline ovaiole			8	Consentiti negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari o ii) altre materie di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per garantire l'identificazione necessaria nel corso della fabbricazione	A tempo indeterminato

04A01986

DECRETO 18 febbraio 2004.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - UFFICIO VIII

Viste le istanze presentate dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo, in data 6 giugno 2000 e 20 giugno 2003, intese ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità del 17 febbraio 2004, in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attività di trapianto di rene, di pancreas e di rene-pancreas;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1º marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Visto l'accordo 14 febbraio 2002, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

Ritenuto di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso le due sale operatorie della chirurgia pediatrica ovvero presso quelle del gruppo operatorio ubicato al primo piano del nuovo quartiere operatorio, degli Ospedali riuniti dell'Azienda ospedaliera di Bergamo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Locatelli dott. Giuseppe, direttore unità operativa di chirurgia pediatrica e direttore dipartimento pediatrico, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Minelli dott. Luciano, dirigente medico unità operativa di chirurgia pediatrica, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Cheli dott. Maurizio, dirigente medico unità operativa di chirurgia pediatrica, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Alberti dott. Daniele, dirigente medico unità operativa di chirurgia pediatrica, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Rota dott. Giovanni, dirigente medico unità operativa di chirurgia pediatrica, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Colledan dott. Michele, direttore unità operativa 3ª chirurgia generale e dei trapianti, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Lucianetti dott. Alessandro, dirigente medico unità operativa 3ª chirurgia generale e dei trapianti, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Spada dott. Marco, dirigente medico unità operativa 3ª chirurgia generale e dei trapianti, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo».

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1º aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2004

Il dirigente: STURVI

04A02094

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate, circoscrizionale Napoli 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate, circoscrizionale Napoli 2, per i giorni 19, 20, 21, 22, 23 e 26 gennaio 2004.

Motivazioni:

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che nei giorni 19, 20, 21, 22, 23 e 26 gennaio 2004, l'alta percentuale di personale dell'ufficio circoscrizionale Napoli 2, partecipante alle assemblee sindacali, indette dai sindacati di base, non ha permesso l'erogazione di tutti i servizi all'utenza e gli altri compiti d'istituto. Pertanto l'ufficio non ha funzionato regolarmente, come comunicato dal dirigente dello stesso ufficio con proprie note del 20 gennaio 2004, prot. 1891, del 23 gennaio 2004 e del 26 gennaio 2004, prot. n. 3805.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con note numeri 102, 103 del 28 gennaio, 113 e 132 del 4 febbraio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *B*.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A02022

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate, circoscrizionale Napoli 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate, circoscrizionale Napoli 1, per i giorni 13, 14, 15 gennaio 2004;

2. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate, circoscrizionale Napoli 1, per il giorno 16 gennaio 2004;

3. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate, circoscrizionale Napoli 1, per i giorni 19, 20, 21 e 22 gennaio 2004;

4. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate, circoscrizionale Napoli 1, per il giorno 23 gennaio 2004.

Motivazioni:

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che nei giorni 13, 14, 15 gennaio e 19, 20, 21 e 22 gennaio 2004, l'alta percentuale di personale dell'ufficio circoscrizionale Napoli 1, partecipante alle assemblee sindacali, indette dai sindacati di base, non ha permesso l'erogazione di tutti i servizi all'utenza e gli altri compiti d'istituto; pertanto l'ufficio non ha funzionato regolarmente, come comunicato dal dirigente dello stesso ufficio con proprie note del 14 gennaio, 16 gennaio e 2 febbraio 2004.

In data 16 gennaio 2004, l'alta percentuale di personale del predetto ufficio, partecipante allo sciopero nazionale delle Agenzie delle entrate, indetto dai sindacati di base, non ha permesso l'erogazione dei servizi all'utenza e gli altri compiti d'istituto; pertanto l'ufficio non ha funzionamento, così come comunicato dal dirigente dell'Ufficio stesso, con propria nota del 20 gennaio 2004.

In data 23 gennaio 2004, l'alta percentuale di personale del predetto ufficio partecipante all'assemblea sindacale, indetta dai sindacati di base, iniziata alle ore 9 e continuata ad oltranza fin oltre le ore 13, non ha per-

messo l'erogazione dei servizi all'utenza e gli altri compiti d'istituto, così come comunicato dal dirigente dell'Ufficio stesso, con propria nota del 23 gennaio 2004.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con note numeri 98, 102 e 103 del 28 gennaio, 113 e 132 del 4 febbraio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *B.*

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 70;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *B.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbilca italiana.

Napoli, 13 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A02021

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 16 febbraio 2004.

Trasferimento dell'autorizzazione a gestire un centro di raccolta e smistamento merci alla Società Magazzini Generali di Verona S.r.l.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 6, che individua le strutture di vertice a livello regionale;

Tenuto conto del decreto ministeriale del 4 aprile 1996, con il quale la società Magazzini Generali di Verona S.r.l., partita IVA n. 02656050230, ora denominata Immobiliare Magazzini S.r.l., partita IVA n. 02656050230, è stata autorizzata a gestire presso i propri impianti, siti in via Sommacampagna n. 28 a Verona, un centro di raccolta e smistamento merci che devono formare oggetto di operazioni doganali, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerato che con verbale di assemblea straordinaria ed ordinaria, redatto in data 31 maggio 2002 dal notaio dott. Domenico Fauci di Verona, repertorio n. 52290, racc. n. 7942, è stata deliberata la cessione del ramo di azienda della società Magazzini Generali di Verona S.r.l., ora denominata Immobiliare Magazzini S.r.l., partita IVA n. 02656050230, la quale ha conferito, con effetto dal 1° giugno 2002, alla società Magazzini S.r.l., partita IVA n. 03150570236, il ramo di azienda relativo alle attività gestionali, tra cui anche la gestione del centro di raccolta e smistamento merci dei propri impianti ubicati in via Sommacampagna n. 28 a Verona, e che con la stessa delibera è stata modificata la denominazione della società Magazzini S.r.l. in Magazzini Generali di Verona S.r.l., partita IVA n. 03150570236;

Vista l'istanza della società Magazzini Generali di Verona S.r.l., partita IVA n. 03150570236 con la quale viene chiesto il trasferimento della succitata autorizzazione (decreto ministeriale 4 aprile 1996) alla società medesima;

Visto il parere favorevole espresso dalla direzione circoscrizionale di Verona con la nota protocollo n. 10644 del 25 marzo 2003;

Determina:

Art. 1.

L'autorizzazione a gestire, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, un centro di raccolta e smistamento merci, concessa alla società Magazzini Generali di Verona S.r.l., ora denominata Immobiliare Magazzini S.r.l., partita IVA n. 02656050230, è da intendersi trasferita alla società Magazzini Generali di Verona S.r.l., partita IVA n. 03150570236.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 febbraio 2004

Il direttore regionale: DE FELICE

04A02050

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 14 gennaio 2004.

Adempimenti in tema di pubblicità di bandi di gara. (Deliberazione n. 3).

Riferimento normativo: art. 29, legge n. 109/1994 e successive modificazioni e art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto

Nell'ambito dell'attività di accertamento effettuata dal Servizio ispettivo sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio nell'espletamento dell'attività di elaborazione delle informazioni rese dalle stazioni appaltanti, è emerso, in tema di pubblicità dei bandi di gara, il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicità a livello regionale, motivato dalla ritenuta inesistenza di due quotidiani a diffusione regionale nel territorio di appartenenza.

Ritenuto in diritto

La disciplina relativa alla pubblicità dei bandi di gara degli appalti di lavori pubblici è contenuta nell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/ 1999, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 29 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel rispetto delle previsioni comunitarie in materia. L'evidente finalità della norma è di assicurare la massima trasparenza delle procedure di scelta delle imprese esecutrici, tenuto conto dei principi di libera concorrenza e di legalità dell'azione amministrativa.

Le diverse forme di pubblicità, a seconda dell'importo dell'appalto, sopra ovvero sotto la soglia comunitaria, ed in tale ambito negli ulteriori scaglioni di importo individuati dal citato art. 80, si concretizzano nella pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui quotidiani a diffusione nazionale regionale e provinciale, nel bollettino regionale ovvero sull'albo pretorio.

Vale ricordare che la disciplina regolamentare individua la cd. pubblicità minima, avendo comunque le S.A. facoltà di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, sulla base di una valutazione discrezionale basata sulla particolare tipologia dell'appalto di che trattasi, ovvero tenendo conto del potenziale mercato imprenditoriale interessato all'appalto.

La riscontrata anomalia riguarda la mancata pubblicità sui quotidiani a diffusione regionale.

Il comma 9 dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, chiarisce che «per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani».

Dal tenore della norma discende che la pubblicità a livello regionale deve essere effettuata utilizzando, per attuare il rispetto della conoscibilità dell'appalto in ambito nazionale, quotidiani nazionali, che tuttavia debbono avere, per agganciare la pubblicità al carattere locale dell'appalto, una particolare diffusione, da accertarsi caso per caso, nel territorio di interesse.

Ciò significa che per quotidiani regionali debbono intendersi non necessariamente quotidiani pubblicati solo nella regione, dovendosi far riferimento a quelli, anche nazionali, più diffusi in termini di vendita.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene che la forma di pubblicità di cui all'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, da attuarsi mediante pubblicazione su quotidiani regionali, si intende rispettata anche con l'utilizzo di quotidiani nazionali, più diffusi in termini di vendita, nel territorio interessato.

Roma, 14 gennaio 2004

Il presidente: GARRI

04A02056

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 febbraio 2004.

Modifica del regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e determinazione del compenso dei componenti. (Deliberazione n. 19/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio dell'11 febbraio 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento approvato con delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999, recante «Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti», e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 217/02/CONS del 10 luglio 2002, ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale dell'Autorità, le spese del presidente e dei commissari, le spese di rappresentanza, l'utilizzo della carta di credito e delle auto di servzio»;

Vista la delibera n. 171/01/CONS dell'11 aprile 2001, recante «Determinazione dell'indennità di presenza per i componenti del Consiglio nazionale degli utenti»;

Vista la delibera n. 455/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Approvazione del piano di programmazione pluriennale 2004-2006 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e la delibera n. 456/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Considerata l'esigenza di apportare talune modifiche all'art. 15, comma 2, del regolamento di cui alla citata delibera n. 54/99, con riguardo alla disciplina delle spese;

Considerata, di conseguenza, la necessità di abrogare la delibera n. 171/01/CONS e di determinare il compenso dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

1. Il comma 2, dell'art. 15 della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999, è sostituito dal seguente:

«2. Ai componenti del Consiglio nazionale degli utenti è riconosciuto un compenso annuo».

Dopo il comma 2, dell'art. 15 della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999, si aggiungono i seguenti commi:

«2-*bis*. Il compenso di cui al precedente comma è fissato in euro *(omissis)* per ciascun componente, ed in euro *(omissis)* per il presidente, ovvero in misura proporzionale nel caso di permanenza nell'incarico inferiore all'anno, ed è erogato al termine di ciascun quadrimestre dell'anno solare a decorrere dalla data di insediamento».

«2-*ter*. Per lo svolgimento dell'incarico, ai componenti del Consiglio nazionale degli utenti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, limitatamente agli oneri derivanti, da viaggio, vitto e alloggio, in base alle vigenti disposizioni».

Art. 2.

1. La delibera n. 171/01/CONS dell'11 aprile 2001 è abrogata.

Art. 3.

1. Le condizioni definite per gli incarichi già vigenti restano salve fino alla scadenza degli stessi e comunque non oltre il 10 aprile 2004.

Art. 4.

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2004

Il presidente: CHELI

04A02052

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma del prefetto dott. Carlo Schilardi a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 2 febbraio 2004, il prefetto dott. Carlo Schilardi è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 31 dicembre 2004.

04A02055

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilasci di exequatur

In data 16 febbraio 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Santino Galbiati, console onorario della Repubblica di Georgia in Milano.

In data 16 febbraio 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Francesco Alicicco, console onorario della Repubblica del Ruanda a Roma.

In data 16 febbraio 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Carolina Maria Ramos Pimentel, console onorario della Repubblica del Capo Verde in Milano.

04A02099 - 04A02098 - 04A02097

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche statutarie dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono approvate le modifiche allo statuto, deliberate dal consiglio di amministrazione, in data 26 luglio 2003, nel testo di cui all'allegato *B* al rogito della dott.ssa Margherita Palma, notaio in Perugia (repertorio n. 12882, raccolta n. 3010).

04A02049

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Res agraria piccola società cooperativa a r.l.» per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 36004 del 4 febbraio 2004 la ditta «Res agraria piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in Tortoreto Lido (Teramo), via A. Canova S.n.c., è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzioni sementi;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n.194/1995).

04A01975

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Consorzio agrario di Bologna e Modena soc. coop. a r.l.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 36001 del 4 febbraio 2004 la ditta «Consorzio agrario di Bologna e Modena soc. coop. a r.l.», con sede legale in Bologna, via E. Mattei n. 6, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995).

04A01976

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Istituto agrario S. Michele all'Adige» per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 36002 del 4 febbraio 2004 la ditta «Istituto agrario S. Michele all'Adige», con sede legale in S. Michele All'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture ornamentali;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

entomologia;

patologia vegetale;

apicoltura;

fitoregolatori.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

04A01977

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Istituto sperimentale per il tabacco» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 36000 del 4 febbraio 2004 la ditta «Istituto sperimentale per il tabacco», con sede legale in Scafati (Salerno), via P. Vitiello n. 66, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture erbacee;

colture orticole;

diserbo:

entomologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali: efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995).

04A01978

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Pane di Matera»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pane di Matera» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'associazione per la promozione e la valorizzazione del Pane di Matera, con sede in Matera, via XX Settembre n. 25, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PANE DI MATERA»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Pane di Matera» è riservata al pane che risponde ai requisiti imposti dal regolamento CEE n. 2081/92 ed alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione geografica protetta «Pane di Matera» è propria del pane ottenuto mediante un antico sistema di lavorazione, tipicamente utilizzato dai panificatori del Materano. Tale sistema prevede l'utilizzo esclusivo di semola di grano duro (*triticum durum*) le cui caratteristiche qualitative devono essere in linea con i seguenti parametri:

glutine (%) - Valore > = 11;

indice di giallo - Valore > = 21;

umidità (%) - Valore < = 15,50;

ceneri (% s.s.) - Valore > = 2% s.s.

Almeno il 20% delle semole da utilizzare per la produzione del «Pane di Matera» deve provenire da ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo coltivate nel territorio della provincia di Matera.

Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati.

Art. 3.

La zona di produzione del «Pane di Matera» è quella di coltivazione delle vecchie varietà di cui all'art. 2. Comprende tutto il territorio della provincia di Matera.

Al fine di garantire il livello qualitativo, il controllo e la tracciabilità, il confezionamento e l'etichettatura del prodotto devono essere effettuati nella provincia di Matera.

Art. 4.

Gli elementi che comprovano l'origine e la specificità del «Pane di Matera» sono dati da riferimenti storici che attestano una lunga tradizione, risalente al Regno di Napoli e oltre, come da autorevoli fonti storiche.

Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze artistiche e letterarie (fatte soprattutto di leggende e racconti popolari), che attestano l'importanza e il culto del pane nella vita e nell'economia del territorio di riferimento.

Gli oltre centotrenta panettieri, presenti nel materano, insieme all'indotto economico derivante dalla coltivazione del frumento duro, dall'acquisizione di semole, dalla lavorazione e confezionamento del prodotto, danno ragione dell'importanza del pane nell'economia dell'area.

Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto, si procederà alla costituzione di un elenco dei panificatori e dei confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.

Art. 5.

L'elevato pregio qualitativo del «Pane di Matera» è riconducibile:

a) alla modalità di preparazione del lievito madre, che consente di utilizzare ceppi di lievito che si sviluppano nel territorio di produzione;

b) alla specificità della «collina materana» che, grazie alle sue caratteristiche pedologiche (terreni argillosi) e climatiche (piovosità media di 350 mm annui), è particolarmente vocata per la produzione delle vecchie varietà di frumento duro, che assicurano un'ottima attitudine alla panificazione delle semole;

c) all'utilizzo di essenze legnose locali, che esaltano il profumo e l'odore caratteristici del prodotto;

d) all'opera e alla creatività dell'uomo che, in una consolidata tradizione, ha saputo combinare i fattori ambientali con esigenze di vita e di cultura, facendo del «Pane di Matera» il prodotto tipico di una ben delimitata area geografica, espressione di una particolare civiltà (la «civiltà contadina»), oltre che primaria risorsa economica.

Art. 6.

Per l'ottenimento del «Pane di Matera» occorre attenersi scrupolosamente al processo di produzione, qui di seguito descritto.

Preparazione del lievito madre (lievito naturale).

1 kg di farina W 300;

250 gr di polpa di frutta fresca matura tenuta prima a macerare in acqua (250-300 cl);

preparare un impasto elastico;

posizionarlo in un cilindro di yuta alto e stretto ed attendere che si raddoppi di volume (per un tempo compreso tra 10 e 12 ore, a 26-30 ºC);

rimuovere l'impasto aggiungendo farina in quantità pari al peso ottenuto più il 40% di acqua;

ripetere detti rinnovi per svariate volte fino all'ottenimento di un impasto che lieviti in 3-4 ore.

Il lievito madre può essere utilizzato al massimo per tre rinnovi. Il rinnovo consiste nell'utilizzare parte dell'impasto originario, precedentemente lievitato, in aggiunta ad un altro impasto di semola ed acqua da far lievitare per la panificazione successiva. Le quantità percentuali di lievito e di semola, in relazione all'impasto, sono comprese, rispettivamente, tra 7-8% e 45-47%. I tre rinnovi consentono di aumentare la massa fermentata mediante l'aggiunta di acqua e semola rimacinata di grano duro, nella percentuale del 15-25% rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano duro da impastare. Al termine della lievitazione un'aliquota dell'impasto (dall'1,2 all'1,8% in funzione delle temperature dell'ambiente) viene conservata a 3-5 ºC per la produzione successiva. Nella preparazione dell'impasto è consentito l'utilizzo di lievito compresso (*saccaromices cerevisiae*) in quantità che non superi l'1%.

Processo di produzione.

Ingredienti:

1. Semola di grano duro 100 kg;
2. Lievito madre 20-30 kg;
3. Sale 2,5-3 kg;
4. Acqua 75-85 lt.

Gli ingredienti vengono messi nell'impastatrice e lavorati per un tempo compreso tra 25-35 minuti. Il tempo può variare a seconda della quantità dell'impasto.

Dopo l'impasto, occorre lasciare lievitare il pastone in vasca per 25-35 minuti, avendo l'accortezza di coprirlo con tele di cotone o lana. Ciò consente di ottenere lievitazione e temperatura omogenee. Successivamente si procede a costituire ed a pesare le preforme di 1,2 kg e di 2,4 kg per ottenere, rispettivamente, un prodotto finale di 1 e 2 kg, con valori che possono variare in un intervallo del 10%. Queste preforme, previa una prima modellatura da eseguirsi manualmente, vengono lasciate riposare per 25-35 minuti su tavole di legno, ricoprendole con una tela di cotone.

Dopo una lievitazione finale per 30 minuti, le preforme si mettono a cottura in forni a legna oppure a gas.

Il tempo di cottura varia in relazione alla pezzatura. Più precisamente, per le forme da 1 kg il tempo di cottura è di 2 ore nel forno a legna e di 1 ora e 30 minuti nei forni a riscaldamento indiretto. Per le forme da 2 kg, il tempo di cottura è fissato nei limiti di 2 ore e 30 minuti nel forno a legna e di 2 ore nei forni a riscaldamento indiretto. È ammessa una tolleranza del 5% dei tempi di cottura indicati.

Nel forno a legna, dopo un'ora e mezza di cottura, si apre la bocca per un tempo di 10-30 minuti in modo che fuoriesca il vapore; successivamente si richiude e si lascia cuocere per un'altra mezz'ora.

Nei forni a gas, invece, dopo un'ora si aprono le valvole di sfogo per la fuoriuscita del vapore. Si richiude il forno per un'altra mezz'ora con le valvole aperte.

Nel caso in cui si utilizzi il forno a legna, occorre impiegare essenze legnose autoctone.

Il prodotto così ottenuto, grazie agli ingredienti utilizzati ed alla specificità del processo di lavorazione, si caratterizza per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori, all'interno del pane, del diametro variabile da 2-3 mm fino anche a 60 mm), un sapore ed un odore estremamente caratteristici.

La conservabilità del pane, così ottenuto, può raggiungere i sette giorni di tempo per le pezzatura da 1 kg ed i nove giorni per la pezzatura da 2 kg.

Al fine di poter mantenere integre ed inalterate le caratteristiche di tipicità del «Pane di Matera», un ruolo fondamentale viene rivestito dal confezionamento che deve essere effettuato o con microforato plastico, in parte colorato ed in parte trasparente per dare visibilità al prodotto, o con carta multistrato finestrata, anch'essa atta ad evidenziare il pane e garantire la conservabilità per un periodo di almeno una settimana.

Art. 7.

Il «Pane di Matera» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

forma a cornetto oppure a pane alto;

pezzatura da 1 o 2 kg;

spessore della crosta di almeno 3 mm;

mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione;

umidità non superiore al 33%.

La particolare forma e la fragrante crosta che richiama il colore della calda terra lucana, racchiudono un cuore paglierino, immagine dei campi di grano e della relativa semola utilizzata: è il primo colpo d'occhio che, assieme al gusto ed al sapore, caratterizzano il «Pane di Matera».

La scelta di vecchie varietà di grano, che conservano, nel loro patrimonio genetico, caratteristiche non presenti in altre, dà luogo a farine che trasferiscono al pane il gusto ed il sapore unico che lo contraddistinguono. Si aggiungano il processo di lavorazione e, nello specifico, la realizzazione del lievito madre, che, prodotto con frutta fresca, aggiunge ulteriori e particolari sensazioni di gusto.

Art. 8.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Sulle etichette da apporre sulle confezioni dovranno comparire le diciture «Indicazione Geografica Protetta» e «Pane di Matera». Dovrà altresì comparire il logotipo, specifico ed univoco, da utilizzare in modo inscindibile con l'IGP, la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati nell'allegato *A*.

All'indicazione geografica protetta «Pane di Matera» è consentita, qualora il pane sia stato prodotto in un panificio con forno a legna, l'aggiunzione della dicitura «Pane cotto in forno a legna».

ALLEGATO *A*

Il simbolo grafico è composto da un'icona orizzontale ovale il cui contorno superiore è delineato dalla dicitura: «Pane di Matera», carattere Holstein-bold; corpo 88; colore: cyan 0%, magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.

Il contorno inferiore è delineato dalla dicitura: indicazione geografica protetta, carattere Holstein-bold; corpo 45; colore: cyan 0%, magenta 60%, giallo 100%, nero 20%. All'interno dell'icona vengono raffigurati, in primo piano, due fasci di grano duro legati singolarmente, di colore giallo, e, dietro, in prospettiva, la Civita di Matera con il campanile della cattedrale sullo sfondo.

04A01979

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Res agraria piccola società cooperativa a r.l.», in Tortoreto Lido, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 36003 del 4 febbraio 2004 la ditta «Res agraria piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in Tortoreto Lido (Teramo), via A. Canova S.n.c., è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee:
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta:
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzioni sementi;
vertebrati dannosi;
sviluppo dei fitofarmaci, attivatori e coadiuvanti.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995):

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

04A01980

MINISTERO DELLA SALUTE

Sopensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari omeopatici rilasciata alla ditta Biorama S.a.s., in Rogeno.

Con decreto n. 05/2004 del 9 febbraio 2004 è sospesa l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari omeopatici rilasciata alla ditta Biorama S.a.s., via Calvenzana Inferiore n. 21 - 23849 Rogeno (Lecco).

04A02051

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Variazione del capitale sociale di Toro Targa Assicurazioni S.p.a., in Torino

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP con nota del 16 ottobre 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la modifica statutaria deliberata in data 10 settembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Toro Targa Assicurazioni S.p.a.». Tale modifica riguarda la riduzione del capitale sociale da € 53.963.870 ad € 33.626.004 e il contestuale aumento del medesimo, con versamento avvenuto in data 23 dicembre 2003, ad € 46.126.000.

04A02096

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla disposizione 9 febbraio 2004 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, recante: «Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. (Disposizione n. 10220)». (Disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004).

In calce alla disposizione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 53, seconda colonna, dove è scritto: «Il presidente *delegato:* JAROCCI», leggasi: «Il presidente: IAROCCI»; ed ancora, nell'allegato, alla pag. 55, seconda colonna, all'art. 21, primo comma, dove è scritto: «... è assegnato al *bilancia* ...», leggasi: «... è assegnato al *bilancio* ...».

04A02103

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401051/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77